

Giovedì 16 novembre 2006

17. invita il Consiglio e la Commissione a continuare a garantire, unitamente alla comunità internazionale, l'assistenza umanitaria fondamentale al popolo palestinese; chiede che il TIM sia potenziato ed esteso in termini di durata e di risorse; invita il governo israeliano a riprendere con urgenza il trasferimento delle entrate tributarie e doganali palestinesi trattenute;
18. invita Israele a revocare il blocco economico nella Striscia di Gaza, ad agevolare gli scambi commerciali tra i territori palestinesi, Israele e il mondo intero, a promuovere lo sviluppo economico nella Striscia di Gaza — a vantaggio sia del popolo palestinese che di quello israeliano — e a consentire la circolazione delle persone a Rafah, nel rispetto dell'accordo in materia di circolazione e accesso e della missione dell'UE di assistenza alle frontiere, nonché a Karni e in altri punti di attraversamento della frontiera nella Striscia di Gaza; invita l'Unione europea ad assumersi pienamente le proprie responsabilità per l'applicazione di detto accordo;
19. ribadisce l'appello per l'immediata liberazione dei ministri e dei membri degli organi legislativi palestinesi sotto custodia israeliana nonché del soldato israeliano rapito;
20. invita il Consiglio a compiere ogni sforzo possibile per convocare una conferenza di pace internazionale — sul modello della Conferenza di Madrid del 1991 — al fine di pervenire a una soluzione globale, duratura e sostenibile dei problemi della regione, sulla base delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e ritiene che un approccio unilaterale di una o dell'altra parte interessata debba essere respinto;
21. ritiene essenziale in tale contesto il coinvolgimento della Lega degli Stati arabi; considera quali importanti contributi ai negoziati, di cui si deve debitamente tenere conto, il «piano di Beirut» del 2002 della Lega, nonché l'iniziativa di Ginevra del 2003;
22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Alto rappresentante per la PESC, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente dell'Autorità palestinese, al Consiglio legislativo palestinese, alla Knesset e al governo di Israele, ai governi e ai parlamenti di Stati Uniti e Federazione russa nonché al Segretario generale della Lega degli Stati arabi.

P6_TA(2006)0493

Convenzione sull'interdizione delle armi biologiche e tossiniche (BTWC), bombe a grappolo e armi convenzionali

Risoluzione del Parlamento europeo sulla Convenzione sull'interdizione delle armi biologiche e tossiniche (BTWC), le munizioni a grappolo e le armi convenzionali

Il Parlamento europeo,

- vista la Terza conferenza di revisione della Convenzione del 1980 su talune armi convenzionali (CCW), che si svolge a Ginevra dal 7 al 17 novembre 2006,
- vista la Sesta conferenza di revisione della Convenzione del 1972 sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC), che si terrà a Ginevra dal 20 novembre all'8 dicembre 2006,
- vista l'azione comune del Consiglio 2006/184/CFSP, del 27 febbraio 2006, a sostegno della Convenzione sulle armi biologiche e tossiniche, nel quadro della strategia della UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa ⁽¹⁾, che ha l'obiettivo di promuovere l'applicazione universale della BTWC e di sostenerne l'attuazione da parte degli Stati aderenti onde garantire che questi recepiscano gli obblighi internazionali della Convenzione nei loro ordinamenti nazionali e nei loro provvedimenti amministrativi,
- visto il piano d'azione riguardante la BTWC convenuto dall'Unione europea parallelamente all'azione comune, nel quale gli Stati membri si sono impegnati a presentare alle Nazioni Unite i risultati delle misure miranti a rafforzare la fiducia e al Segretario generale delle Nazioni Unite gli elenchi dei pertinenti esperti e laboratori, per facilitare eventuali indagini sul presunto uso di armi chimiche e biologiche,

⁽¹⁾ GU L 65 del 7.3.2006, pag. 51.

Giovedì 16 novembre 2006

- vista la posizione comune del Consiglio 2006/242/CFSP, del 20 marzo 2006, riguardante la conferenza di revisione del 2006 della BTWC⁽¹⁾, che si prefigge l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la Convenzione e di promuovere un esito positivo della Sesta conferenza di revisione,
 - viste la strategia dell'UE in materia di sicurezza contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e i relativi vettori, adottata in occasione del Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 2003, nonché la propria risoluzione del 17 novembre 2005 sulla non proliferazione di armi di distruzione di massa: un ruolo per il Parlamento europeo⁽²⁾,
 - visto l'articolo 103, paragrafo 4, del proprio regolamento,
- A. considerando che la BTWC, aperta alla firma nel 1972 ed entrata in vigore nel 1975, è il primo trattato multilaterale in materia di disarmo che mette al bando un'intera categoria di armi, e che ad esso aderiscono attualmente 155 Stati, mentre altri 16 lo hanno sottoscritto, ma non ancora ratificato,
- B. considerando che la Sesta conferenza di revisione, che si svolgerà a Ginevra dal 20 novembre all'8 dicembre 2006, rappresenterà la prima occasione per gli Stati aderenti di esaminare il funzionamento della Convenzione dopo la Quinta conferenza di revisione, conclusasi nel 2002; che la conferenza offrirà a tali Stati l'opportunità di ribadire il loro impegno a favore del divieto totale delle armi biologiche e di affrontare eventuali problemi o lacune nel funzionamento della Convenzione,
- C. ricorda che la prima parte della Quinta conferenza di revisione si era chiusa con un fallimento, dovuto in larga misura al ritiro dell'Amministrazione statunitense dai negoziati sulla messa a punto di un meccanismo giuridicamente vincolante volto a rafforzare l'osservanza della Convenzione,
- D. considerando che, sebbene il numero dei paesi firmatari continui ad aumentare (nel gennaio 2006 i firmatari dell'accordo quadro introduttivo erano 100), la CCW è lungi dall'aver carattere universale e che il numero dei firmatari è notevolmente inferiore per quanto riguarda i cinque protocolli che contengono le disposizioni di attuazione della Convenzione;
1. sottolinea che l'obiettivo dell'Unione europea dovrebbe essere quello di mettere a profitto il successo del regime BTWC, di rafforzare ulteriormente la Convenzione e di promuovere un esito positivo della Sesta conferenza di revisione;
 2. plaude all'incessante azione diplomatica condotta dal Consiglio e dalla Commissione per portare avanti le iniziative internazionali intese a rafforzare la BTWC e riconosce il ruolo dell'Unione europea nella promozione dello studio dell'ipotesi di ispezioni volontarie non vincolanti quali «misure di consolidamento della fiducia», come pure nel consolidamento delle normative nazionali in vista della conferenza di revisione;
 3. attribuisce pertanto grande importanza a una revisione approfondita e completa del funzionamento della BTWC nella prospettiva di individuare, esaminare e concordare le misure che devono essere adottate per rafforzarla ulteriormente;
 4. invita il Consiglio e gli Stati membri a promuovere l'adesione di tutti gli Stati alla BTWC, in particolare invitando tutti gli Stati che non ne sono parte ad aderirvi senza indugio e adoperandosi affinché il divieto delle armi biologiche e tossiniche sia dichiarato norma universalmente vincolante di diritto internazionale;
 5. incoraggia pertanto l'UE a sollevare la questione nelle assise transatlantiche, e in particolare in sede NATO, e a persuadere l'Amministrazione statunitense ad abbandonare il suo punto di vista unilaterale e a contribuire al rilancio e al potenziamento del quadro multilaterale;
 6. invita il Consiglio e la Commissione a promuovere la piena osservanza degli obblighi previsti dalla BTWC e, se necessario, il rafforzamento delle misure nazionali di attuazione, comprese le norme di diritto penale e il controllo dei microrganismi e delle tossine patogeni nel quadro della Convenzione;
 7. invita il Consiglio e gli Stati membri a contribuire al miglioramento dei meccanismi di verifica della conformità da parte degli Stati aderenti promuovendo gli sforzi intesi a migliorare la trasparenza grazie all'intensificazione dello scambio di informazioni tra gli Stati parte, in particolare individuando misure per valutare e migliorare la copertura geografica e l'utilità del meccanismo delle misure miranti a rafforzare la fiducia;

(1) GU L 88 del 25.3.2006, pag. 65.

(2) Testi adottati, P6_TA(2005)0439.

Giovedì 16 novembre 2006

8. invita il Consiglio e gli Stati membri a promuovere il rispetto degli obblighi previsti dalla risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare per eliminare il rischio che armi biologiche e tossiniche siano acquistate e utilizzate a scopi terroristici, compreso il possibile accesso di terroristi a materiali, attrezzature e conoscenze specialistiche che potrebbero essere utilizzati per la messa a punto e la produzione di armi biologiche e tossiniche;
9. invita il Consiglio e gli Stati membri a promuovere l'esame dei lavori intrapresi sinora nell'ambito del programma intersessionale per il periodo dal 2003 al 2005 e le decisioni in merito al loro seguito, nonché gli sforzi intesi a discutere e promuovere un'intesa comune e un'azione efficace per quanto concerne in particolare: il rafforzamento delle capacità internazionali per far fronte a casi di presunto utilizzo di armi biologiche o tossiniche o di insorgenza sospetta di malattie, nonché per indagare su tali eventi e attenuarne gli effetti; il rafforzamento e l'estensione degli sforzi istituzionali compiuti a livello nazionale e internazionale e i meccanismi esistenti per il controllo, la rilevazione e la diagnosi delle malattie infettive che colpiscono gli esseri umani, gli animali e le piante e per la lotta contro tali malattie; il contenuto, la promulgazione e l'adozione di codici di condotta destinati agli scienziati nel settore inerente alla BTWC, in modo da migliorare la sensibilizzazione nei confronti della stessa e aiutare i soggetti interessati ad assolvere i loro obblighi giuridici, regolamentari e professionali e a rispettare i principi etici;
10. invita il Consiglio e gli Stati membri a sostenere un ulteriore programma di lavoro intersessionale nel periodo fra la Sesta e la Settima conferenza di revisione, a individuare aree e procedure specifiche che possono essere migliorate nell'ambito di tale programma di lavoro e a sostenere la convocazione di una Settima conferenza di revisione della BTWC entro il 2011;
11. invita l'UE e i suoi Stati membri ad adoperarsi intensamente per garantire che la portata del Protocollo III alla CCW sulle armi incendiarie venga estesa in modo da impedire che continui l'uso di granate al fosforo bianco contro bersagli militari e civili e da porre fine all'impiego di testate all'uranio (impoverito);
12. si compiace del fatto che il Protocollo V della CCW sui residui bellici esplosivi sia entrato in vigore il 12 novembre 2006 acquisendo pertanto valore giuridicamente vincolante a livello internazionale; sottolinea che ciò significa che gli Stati sono tenuti a bonificare il proprio territorio dagli ordigni inesplosi per ridurre il numero di vittime tra i civili all'indomani dei conflitti; sottolinea inoltre che il Protocollo obbliga le parti responsabili dei residui a fornire assistenza nell'attività di bonifica, anche se il territorio interessato non è posto sotto il loro controllo; insiste sul fatto che il Protocollo si applica a tutti i tipi di ordigni inesplosi, incluse le munizioni a grappolo;
13. è tuttavia convinto che un numero ben più elevato di Stati dovrebbe firmare e ratificare la CCW e i suoi cinque Protocolli; chiede al Consiglio e alla Commissione di adoperarsi al massimo affinché tutti gli Stati membri dell'Unione europea firmino e ratifichino il Protocollo e che tutti i paesi beneficiari dell'assistenza al disarmo facciano altrettanto, anche se non hanno ancora aderito alla CCW (ad esempio, il Libano);
14. invita l'Unione europea e i suoi Stati membri, nell'attesa della stipula di una convenzione specifica in materia, a chiedere la creazione di un protocollo VI che vieti senza ambiguità la produzione, lo stoccaggio, il trasferimento e l'uso delle munizioni a grappolo, secondo lo spirito e l'obiettivo della Convenzione CCW, che prevede l'elaborazione di protocolli su armamenti specifici, qualora se ne presenti la necessità;
15. si compiace in particolare in questo contesto della risposta positiva da parte di una coalizione di oltre 30 Stati (tra cui molti Stati membri UE: tra gli altri, il Belgio, la Svezia, la Germania, la Francia, l'Austria, la Danimarca, la Spagna e la Repubblica ceca) all'appello lanciato sia da Kofi Annan che da Jan Egeland all'inizio della Conferenza di riesame della CCW, perché vengano avviati senza indugio negoziati per la definizione di una convenzione esauriente ed efficace che vieti a livello mondiale le munizioni a grappolo, come è stato già fatto per le mine antipersona; invita l'UE e tutti gli Stati membri a sostenere questa iniziativa quanto più attivamente possibile;

Giovedì 16 novembre 2006

16. invita tutti gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a lavorare intensamente per garantire che, in un futuro prossimo, la Convenzione BWTC e la Convenzione CCW siano entrambe dotate di un segretariato permanente incaricato di sorvegliare la loro efficace applicazione, secondo il modello dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, creata a tale fine dalla Convenzione sulle armi chimiche;

17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e parlamenti degli Stati membri e ai governi e parlamenti degli Stati parte della BTCW e della CCW nonché alle pertinenti ONG specializzate.

P6_TA(2006)0494

Strategia per la Dimensione settentrionale incentrata sull'area del Baltico

Risoluzione del Parlamento europeo su una strategia per la Dimensione settentrionale incentrata sull'area del Baltico (2006/2171(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione del 16 novembre 2005 sul futuro della Dimensione settentrionale⁽¹⁾,
 - viste le linee direttrici per la messa a punto di una dichiarazione politica e di un documento programmatico per la politica della Dimensione settentrionale a partire dal 2007, approvate dalla riunione ministeriale della Dimensione settentrionale tenutasi a Bruxelles il 21 novembre 2005,
 - vista la relazione annuale 2005 della Commissione sui progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione sulla Dimensione settentrionale, datata 2 giugno 2006 (SEC(2006)0729),
 - visto il secondo piano d'azione sulla Dimensione settentrionale (2004-2006) nella versione adottata dal Consiglio europeo svoltosi a Bruxelles il 16 e 17 ottobre 2003,
 - viste le conclusioni della presidenza del sesto vertice degli Stati baltici svoltosi a Reykjavik l'8 giugno 2006,
 - viste la risoluzione e la relazione del comitato consultivo dello Spazio economico europeo sul futuro della politica della Dimensione settentrionale, datate 25 giugno 2006,
 - visto il lavoro svolto dall'Intergruppo baltico in seno al Parlamento europeo,
 - vista la strategia comunitaria per la regione del Mar Baltico, approvata dall'Intergruppo baltico in seno al Parlamento europeo,
 - visti i lavori del Consiglio degli Stati del Mar Baltico e della Conferenza parlamentare del Mar Baltico,
 - visto l'articolo 45 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0367/2006),
- A. considerando che la Dimensione settentrionale rappresenta un contesto assai vasto che copre tutte le regioni del Nord — le regioni del Mar Baltico e del Mare di Barents e l'Artico — e tutti gli ambiti di intervento politico, sia interni che esterni,
- B. considerando che la politica della Dimensione settentrionale è in grado di favorire la promozione della cooperazione regionale e transfrontaliera ai fini di un'ulteriore crescita economica e di individuare risposte congiunte alle sfide comuni, malgrado finora non sia stata capace di sfruttare pienamente queste sue potenzialità per affrontare le molteplici questioni che investono la regione,

⁽¹⁾ Testi adottati, P6_TA(2005)0430.